

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE DI APPELLO DI ROMA  
SEZIONE II CIVILE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Silvio dott. Sorace                      Presidente relatore

Maria Enrica dott. Puoti              Consigliere

Roberto dott. Gentile                Consigliere

riunita oggi in camera di consiglio per decidere nella causa in appello appresso indicata, trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 13/06/2014 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. omissis del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2008 vertente

TRA

BANCA

appellante

E

CLIENTE

appellato

Oggetto: appello contro la sentenza del Tribunale di Viterbo in data 28-29/02/2008.

Conclusioni: per l'appellante: *"Voglia l'ill.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza 28 febbraio 2008 n. omissis/2008 del Tribunale di Viterbo, in via preliminare, dichiarare la prescrizione dell'azione di risarcimento dei danni; nel merito, respingere le domande tutte formulate da parte attrice nei confronti della Banca e conseguentemente condannare l'appellato alla restituzione delle somme ad egli versate dalla Banca in esecuzione della sentenza impugnata; nel merito, in via subordinata, nella denegatissima ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice, condannare gli attori a restituire alla Banca i titoli per cui è causa ovvero il loro controvalore nonché gli interessi percepiti; in via istruttoria, si chiede l'ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli: 1) "vero che in occasione dell'acquisto di E. 50.000,00 argent. 04 8,50% del 16.7.1999 fu informato in ordine al rischio specifico dell'investimento scelto ed in particolare in ordine al rischio di mancato rimborso del capitale?"; 2) "vero che in occasione dell'ordine di cui al capitolo I la Banca acquistò i titoli per conto del cliente?". Si indicano a testi i signori : Omissis. Ci si oppone all'ammissione della prova per testi ex adverso formulata in quanto irrilevante ai fini della decisione; in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari relativi ad entrambi i gradi del giudizio".*

Per parte appellata: "Si chiede il rigetto della domanda con conferma della sentenza impugnata con attribuzione delle spese".

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, il cliente esponeva di aver sottoscritto, nel luglio 1999, un ordine di acquisto in titoli di Stato argentini per un importo complessivo di E. 49.692,28, servendosi dell'intermediazione mobiliare dell'Ente convenuto. Lamentava parte attrice che l'ordine di negoziazione era stato posto in essere con violazione, da parte dell'intermediario, del dovere di diligenza, correttezza ed informativa di cui all'art. 28 e 29 del Regolamento Consob n. 11522/1998. Chiedeva, pertanto, la declaratoria di nullità del contratto; in via subordinata la condanna della convenuta al risarcimento del danno per chiaro inadempimento e la condanna della Banca, per evidente violazione degli obblighi di buona fede, ai danni morali secondo equità. Spese vinte. Costitutosi il contraddittorio, la convenuta contestava in fatto e in diritto la domanda e ne chiedeva la reiezione. Con vittoria di spese. Dopo il rituale scambio di memorie, a seguito di istanza di fissazione di udienza depositata in data 24 Giugno 2006 da parte attrice, con decreto del 9 Ottobre 2006, veniva fissata l'udienza collegiale del 22/2/2007. All'esito, a parziale modifica del decreto di fissazione di udienza, veniva ammessa CTU contabile e veniva delegato il giudice relatore per l'espletamento del mezzo istruttorio ammesso. All'esito, veniva rinviata la causa a nuova udienza collegiale del 13/12/2007 nella quale la causa era trattenuta in decisione con riserva sul deposito della sentenza.

Il Tribunale di Viterbo adito accoglieva la domanda di risarcimento danni proposta dal cliente nei confronti della Banca e, per l'effetto condannava la Banca, in persona del l.r.p.t., a pagare al cliente la somma di E. 38.910,00, oltre interessi dalla domanda al saldo; compensava, interamente le spese di lite.

Avverso tale sentenza proponeva appello la Banca, sopra meglio denominata, concludendo come in epigrafe.

Si costituiva il cliente, concludendo come in epigrafe.

L'appello è fondato.

E' assorbente il rilievo della mancanza di nesso eziologico tra la dedotta omissione di informativa ed il danno dedotto.

La Banca appellante ha dimostrato che è stato il cliente a volere l'operazione nonostante la dissuasione in atto da parte della Banca; risulta dalla stessa sottoscritta tale dichiarazione: "*nonostante l'avvertenza che la suddetta disposizione non appare a me adeguata, sono a richiedervi l'esecuzione dell'operazione*". Se è dimostrato che la Banca ha sconsigliato l'operazione, è ovvio che ogni responsabilità della stessa per i danni conseguenti all'operazione effettuata nonostante il parere contrario della Banca, è esclusa, perché a tal punto è alla sola condotta volitiva del correntista che deve ricollegarsi il danno. D'altra parte, al di là dell'osservanza formale delle informative, se la sintesi dell'intervento della Banca si è risolta nella dissuasione per l'operazione, sarebbe assurdo ascrivere alla Banca e non alla condotta determinata dal correntista la causa dei danni subiti dallo stesso. Non risulta in appello alcuna risposta di parte appellata sul punto; è certamente, rilevabile nella anzidetta dichiarazione non già una clausola contrattuale, ma proprio una asseverazione proveniente dalla parte "contra se", nel senso di aver ricevuto una chiara attività di consiglio per l'"inadeguatezza" dell'operazione, e però nonostante di aver inteso effettuare l'operazione. Tutto ciò è decisivo per respingere l'appello.

Le spese seguono le soccombenze.

P.Q.M.

La Corte accoglie l'appello, e, in riforma della gravata sentenza, respinge la domanda dell'attuale parte appellata che condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di controparte, liquidandole per il giudizio

*Sentenza, Corte di Appello di Roma, Pres. Rel. Sorace, 17.06.2015, n. 3748*

di primo grado in C 3.000,00 (ivi inclusi 2,500.00 per onorari di avvocato) e per questo grado in C 3.400,00 (ivi inclusi e 2,700,00 per onorari di avvocato)

Roma, 26.03.2015

Il Presidente Relatore Estensore  
Dott. Silvio Sorace

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS